



SETTORE IVA

L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2015

RIFERIMENTI

- Art. 10, DL n. 78/2009
- Circolari Agenzia Entrate 23.12.2009, n. 57/E; 15.1.2010, n. 1/E; 12.3.2010, n. 12/E; 3.6.2010, n. 29/E e 19.9.2014, n. 17/E

IN SINTESI

Come noto, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale incontra specifiche limitazioni in base all'ammontare dello stesso.

In particolare, l'utilizzo del credito IVA 2015, risultante dal mod. IVA 2016, per importi:

- fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento "preventivo";
- superiori a € 5.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA 2016. La compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- superiori a € 15.000, richiede la presentazione preventiva del mod. IVA 2016 con apposizione del visto di conformità.

SERVIZI COLLEGATI



In presenza di un **credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA** il contribuente ha a disposizione le seguenti **alternative**:

- riporto del credito all'anno successivo e scomputo dello stesso nelle relative liquidazioni periodiche;
- riporto del credito all'anno successivo e utilizzo dello stesso in compensazione;
- richiesta di rimborso.

L'utilizzo del credito può essere di tipo **verticale** o **orizzontale**.

Verticale	il credito è utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (ad esempio, IVA con IVA)
Orizzontale	il credito è utilizzato per compensare un debito relativo ad altre imposte , contributi previdenziali, premi o altri versamenti

La **compensazione orizzontale** del credito IVA annuale (o trimestrale) trova una serie di **limitazioni** collegate all'ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte / contributi / premi dovuti dallo stesso.



A decorrere **dal 2014**, l'art. 9, comma 2, DL n. 35/2013, ha **aumentato** il limite massimo della compensazione orizzontale da € 516.546,90 a **€ 700.000**.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E, costituisce compensazione orizzontale l'utilizzo del credito che **necessariamente deve essere esposto nel mod. F24**, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti **diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico**.

L'utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l'imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, configurando **"di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito"**, non identifica una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale.

Nella Circolare 3.6.2010, n. 29/E la stessa Agenzia ha aggiunto che

*"le compensazioni che **non** soggiacciono alle limitazioni ... sono **esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito**".*

Ciò si riscontra, ad esempio, nel caso del saldo IVA 2015 a debito (codice tributo 6099) compensato con il credito IVA del primo trimestre 2016 (codice tributo 6036). In tale fattispecie il credito si riferisce ad un periodo successivo a quello del debito da "estinguere" e pertanto, considerato che *"per tale tipo di compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione"*, la stessa va necessariamente effettuata tramite il mod. F24.

La **compensazione verticale**, ossia l'utilizzo del credito in sede di versamento periodico / in acconto / a saldo IVA, non è soggetta ad alcuna limitazione.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2015

A seconda dell'ammontare del **credito IVA 2015 utilizzato** possono verificarsi le seguenti fattispecie (le limitazioni non sono riferite all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale ma all'utilizzo dello stesso).

Utilizzo fino a € 5.000



- Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;
- devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali;
- non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

Utilizzo fino a € 15.000 (*)	<ul style="list-style-type: none"> • La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell'istanza trimestrale); • è necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline); • il mod. F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
Utilizzo superiore a € 15.000 (*)	<ul style="list-style-type: none"> • se il contribuente intende compensare importi superiori a € 15.000 annui la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

(*) L'importo è aumentato a € 50.000 a favore delle "start up" innovative di cui all'art. 25, DL n. 179/2012 come previsto dall'art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015

NB Non concorre al raggiungimento dei predetti limiti l'**utilizzo in compensazione**, tramite il mod. F24, **del credito IVA 2015** (codice tributo 6099, anno di riferimento 2015) per il pagamento del saldo annuale relativo al 2016 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2016). Tale forma di utilizzo trova infatti esposizione nel quadro VL del mod. IVA 2017.

Esempio 1 Dal mod. IVA 2016 risulta un credito 2015 pari a € 18.000. In tale situazione:

- fino all'ammontare di € 5.000, il contribuente può utilizzarlo in compensazione orizzontale senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale;
- raggiunto tale limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2016;
- qualora il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24

Per effetto dell'art. 11, comma 2, DL n. 66/2014, in caso di versamento tramite il mod. F24 da parte di soggetti titolari di partita IVA, vanno rispettate le seguenti regole:

mod. F24 "a zero"	va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
mod. F24 "a debito"	con o senza compensazione va presentato mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione (Entratel / Fisconline / remote / home banking).

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.9.2014, n. 27/E, tali regole "**si aggiungono**" a quelle già in vigore, pertanto oltre a dover effettuare i versamenti utilizzando le predette modalità telematiche, i soggetti titolari di partita IVA sono altresì obbligati ad avvalersi esclusivamente dei servizi **telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate** (Entratel / Fisconline) per i modd. F24 che espongono un utilizzo in compensazione del **credito IVA annuale / trimestrale** di importo annuo **superiore a € 5.000**.

Utilizzo in compensazione credito IVA	Modalità utilizzabile
Fino a € 5.000	Entratel / Fisconline remote / home banking (*)
Superiore a € 5.000	Entratel / Fisconline

(*) In caso di mod. F24 "a zero" va utilizzato esclusivamente Entratel / Fisconline

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Come sopra accennato l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2015 per **importi superiori a € 5.000** è possibile **a decorrere dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del mod. IVA 2016.

A tal fine il contribuente **presenta** la dichiarazione annuale IVA **in forma autonoma**. Ciò è consentito a decorrere dall'1.2 di ciascun anno. La presentazione del mod. IVA 2016 in forma autonoma dall'1.2.2016 è possibile anche nel caso in cui l'importo del credito IVA sia inferiore o pari a € 5.000.



Va sottolineato che l'art. 10, comma 8-bis, DL n. 192/2014 ha **differito al 2017** (in luogo del 2016) l'obbligo di presentazione della **dichiarazione IVA annuale in forma autonoma** entro il mese di febbraio (Informativa SEAC [20.1.2016, n. 20](#)).

La dichiarazione annuale presentata **senza il visto di conformità**, che limita l'utilizzo del credito in compensazione ad € 15.000, **può comunque essere sostituita** da una **dichiarazione correttiva "nei termini" / integrativa**, completa del visto al fine di poter compensare un importo superiore. Anche con riferimento a tale "nuova" dichiarazione la compensazione è possibile **a decorrere dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione della stessa.



È possibile in ogni caso presentare la dichiarazione annuale IVA all'interno del mod. UNICO fermo restando l'obbligo di **dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui**.

ESONERO COMUNICAZIONE DATI IVA

La presentazione del **mod. IVA 2016 in forma autonoma nel mese di febbraio** esonera il contribuente dall'invio della **Comunicazione dati IVA** relativa al 2015.

Di conseguenza il soggetto che presenta il mod. IVA 2016 entro il 29.2.2016:

- è esonerato dalla presentazione della Comunicazione dati IVA del 2015;
- può effettuare la compensazione del credito IVA per importi superiori a € 5.000 dal 16.3.2016.

Esempio 2 Si ipotizzi la seguente situazione:



Credito IVA 2015	€ 8.000
- di cui destinato alla compensazione orizzontale	€ 3.000

Il contribuente non deve rispettare le limitazioni previste per la compensazione orizzontale del credito IVA 2015. In particolare non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2016.

Esempio 3 Si ipotizzi la seguente situazione:



Credito IVA 2015	€ 13.000
- di cui destinato alla compensazione orizzontale	€ 8.000

Il contribuente è libero di compensare il credito IVA 2015 fino a € 5.000.

La compensazione orizzontale dell'ulteriore credito annuale richiede la presentazione preventiva del mod. IVA 2016.

L'utilizzo del credito IVA 2015 è così individuato:

- dall'1.1.2016 per importi fino a € 5.000;
- se il mod. IVA 2016 è presentato entro il 29.2.2016, l'utilizzo di € 3.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.3.2016;
- se il mod. IVA 2016 è presentato dall'1.3 al 31.3.2016, l'utilizzo di € 3.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 18.4.2016 (il 16 cade di sabato);
- e così via.

Si rammenta l'obbligo di utilizzare Entratel / Fisconline per i modd. F24 relativi agli utilizzi eccedenti € 5.000 (fino a € 5.000 l'Agenzia suggerisce comunque l'utilizzo del canale telematico).

Esempio 4 Si ipotizzi la seguente situazione:



Credito IVA 2015	€ 30.000
- di cui destinato alla compensazione orizzontale	€ 21.000

Oltre alle considerazioni di cui all'esempio 3 va tenuto presente che il contribuente deve richiedere l'apposizione del visto di conformità per poter utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA 2015 per importi superiori a € 15.000.

L'utilizzo del credito IVA 2015 è pertanto così individuato:

- dall'1.1.2016 per importi fino a € 5.000;
- se il mod. IVA 2016 è presentato entro il 29.2.2016, l'utilizzo di € 16.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 16.3.2016;
- se il mod. IVA 2016 è presentato dall'1.3 al 31.3.2016, l'utilizzo di € 16.000 (eccedenza del limite di 5.000) è possibile dal 18.4.2016 (il 16 cade di sabato);
- e così via.

Esempio 5 Si ipotizzi la seguente situazione:



Credito IVA 2015	€ 34.000
- di cui destinato alla compensazione verticale (IVA con IVA)	€ 34.000

Avendo deciso di utilizzare il credito IVA 2015 in sede di liquidazioni IVA periodiche, ancorché tramite la presentazione del mod. F24, non sono applicabili le limitazioni per la compensazione del credito IVA annuale.

UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2014

Il residuo credito IVA 2014 risultante dal mod. IVA 2015 può essere utilizzato nel 2016 (codice tributo 6099, anno di riferimento 2014) fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2016.

Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2015. Ciò trova applicazione **fino all'importo di € 15.000** per il credito IVA 2014 **non "certificato"**, mentre **"senza limiti"** per il credito IVA 2014 **"certificato"**.

Esempio 6 Si ipotizzi la seguente situazione:



Credito IVA 2014	€ 59.000
- di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2015	€ 29.000

Il credito IVA 2014 è stato "certificato" nel mod. IVA 2015 e pertanto è possibile continuare ad utilizzarlo nel 2016 fino a quando confluirà nel mod. IVA 2016, ossia fino a quando non viene "rigenerato" quale credito IVA 2015.

Da tale momento le limitazioni all'utilizzo del credito IVA saranno riferite all'importo risultante dal mod. IVA 2016.

L'ammontare del credito IVA 2014 ancora utilizzabile "senza limiti" nel 2016 è pari a € 30.000 (59.000 – 29.000).

Esempio 7 Si ipotizzi la seguente situazione:



Credito IVA 2014	€ 20.000
- di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2015	€ 8.000

Il credito IVA 2014 non è stato "certificato" nel mod. IVA 2015 e pertanto è possibile utilizzarlo "liberamente" nel 2016 soltanto fino al limite di € 15.000 e fino a quando confluirà nel mod. IVA 2016, ossia fino a quando non viene "rigenerato" quale credito IVA 2015.

Da tale momento le limitazioni all'utilizzo del credito IVA saranno riferite all'importo risultante dal mod. IVA 2016.

L'ammontare del credito IVA 2014 ancora utilizzabile "senza limiti" nel 2016 è pari a € 7.000 (15.000 – 8.000).

Esempio 8 Si ipotizzi la seguente situazione:



Credito IVA 2014	€ 14.000
- di cui utilizzato in compensazione orizzontale nel 2015	€ 6.000

Il credito IVA 2014 non doveva essere “certificato” nel mod. IVA 2015 e pertanto è possibile utilizzarlo “liberamente” nel 2016 fino a quando confluirà nel mod. IVA 2016, ossia fino a quando non viene “rigenerato” quale credito IVA 2015.

Da tale momento le limitazioni all'utilizzo del credito IVA saranno riferite all'importo risultante dal mod. IVA 2016.

L'ammontare del credito IVA 2014 ancora utilizzabile “senza limiti” nel 2016 è pari a € 8.000 (14.000 – 6.000).

RESIDUI CREDITI TRIMESTRALI 2015

Come noto in presenza delle specifiche condizioni ai contribuenti è consentito utilizzare in compensazione / richiedere a rimborso il credito IVA trimestrale tramite il mod. IVA TR.

Quanto sopra esposto con riferimento alla “rigenerazione” del credito in dichiarazione annuale si verifica anche per i crediti IVA relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2015 (codici tributo 6036, 6037 e 6038) risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno, relativamente all'importo “residuo” non utilizzato nel 2015.

Esempio 9



Il 20.7.2015 è stato presentato il mod. IVA TR relativo al credito IVA del secondo trimestre, pari a € 18.000, nel quale è stato scelto l'utilizzo in compensazione dello stesso.

Nel 2015 tale credito è stato compensato per € 13.500. Nel 2016 il contribuente dispone ancora di un credito residuo pari a € 4.500 (18.000 – 13.500) da utilizzare in compensazione tramite il codice tributo 6037, anno di riferimento 2015.

Dal momento in cui il contribuente “chiude” il mod. IVA 2016, dovendo riportare nel quadro VL l'ammontare del credito IVA trimestrale e del relativo utilizzo, l'eventuale “residuo” non ancora utilizzato a tale momento contribuirà a determinare il saldo (a credito) 2015.

■



AUMENTA L'EFFICIENZA DEL TUO STUDIO

Scegli anche tu il nostro
SOFTWARE INTEGRATO

PROTEZIONE AL 100% dal cambio di software

MAGGIORI INFORMAZIONI >